

Linee guida

Elezioni Consiglio d'Istituto triennio 2022- 2025

Le elezioni degli Organi Collegiali di Circolo o di Istituto

Indice 1

Le norme

Indizione

Componenti e requisiti

Elettorato attivo e passivo genitori

Elettorato attivo e passivo docenti

Elettorato attivo e passivo personale A.T.A.

Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

Questioni pratiche

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione

Le elezioni degli Organi Collegiali di Circolo o di Istituto

Indice **2**

Liste dei candidati

Presentazione

Verifica

Presentazione dei programmi

Predisposizione delle schede

Costituzione, sede, composizione e nomina dei seggi elettorali

Esonero dal servizio, gratuità, recupero

Votazioni

Rappresentanti di lista – Scrutinio

Scrutinio

Attribuzione dei posti

Attribuzione dei posti – Esempio

Proclamazione – Ricorsi – Elezioni suppletive

Le norme

Le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, oltre che in via generale dagli artt. 30-35 del D.L.vo 297/94, sono disciplinate dall'O.M. 215/91

Indizione

(Artt. 2 e 22 OM 215/91)

Il **Ministero** emette annualmente la circolare con la quale dà disposizioni delegando agli UU.SS.RR. di fissare la data per il rinnovo dei consigli di circolo o di istituto del territorio di propria competenza

Le elezioni per la costituzione dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione **sono indette dal Dirigente Scolastico** entro il 31 ottobre nella data stabilita dal consiglio.

Componenti e requisiti

Hanno **diritto alla rappresentanza** i docenti, i genitori, il personale ATA e, nella scuola secondaria di secondo grado, anche gli studenti

Se il **numero degli elettori** di un qualsiasi organo collegiale è **inferiore o pari al numero dei posti** da coprire, tutti gli elettori ne fanno parte di diritto ed i posti non attribuiti rimangono scoperti

Nei casi in cui invece sia **superiore di una sola unità** si procede per sorteggio

Gli organi collegiali sono **validamente costituiti** anche nel caso in cui **non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza**

Elettorato attivo e passivo genitori

(Art. 7 [OM 215/91](#))

I genitori degli **alunni iscritti** all'istituto partecipano all'elezione di:

- **un rappresentante** per ogni classe nel consiglio d'interclasse nella scuola primaria
- **un rappresentante**, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nella scuola dell'infanzia
- **quattro rappresentanti** nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado
- **due rappresentanti** nei consigli di classe della scuola secondaria di secondo grado
- **sei o otto rappresentanti**, rispettivamente nel consiglio di circolo e nel consiglio di istituto delle scuole di grado inferiore con popolazione scolastica **fino a 500 alunni o più**
- **tre o quattro rappresentanti**, rispettivamente nel consiglio d'istituto delle scuole secondarie di secondo grado con popolazione scolastica **fino a 500 alunni o più**

Nei **corsi serali** per lavoratori studenti è **esclusa la rappresentanza dei genitori** nei consigli di classe

L'elettorato attivo e passivo spetta, anche se i figli sono maggiorenni, **ad entrambi i genitori**, salvo che non abbiano perso la potestà sul minore, **e a coloro che ne fanno legalmente le veci**, cioè le persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari. Sono escluse le persone giuridiche, in quanto **il voto è personale**

I Dirigenti Scolastici al momento della iscrizione **promuovono la compilazione di una scheda per la formazione degli elenchi** degli elettori che deve contenere: le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita):

- a) dell'alunno iscritto;
- b) dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci;
- c) di eventuali fratelli dell'alunno iscritto che frequentino altre scuole statali o non statali, con l'indicazione delle relative scuole frequentate

Elettorato attivo e passivo docenti

(Artt. 10, 11, 12, e 13 O.M. 215/91)

Il personale docente di ruolo, **anche assente** per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, e **non di ruolo con supplenza annuale e/o incaricato annuale**, partecipa all'elezione di **sei o otto** rappresentanti, **nel consiglio di circolo o di istituto** nelle scuole con popolazione scolastica rispettivamente **fino a 500 alunni o con oltre 500 alunni**

I docenti **non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto** all'elettorato attivo e passivo

I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo **in tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio**

I docenti **in assegnazione provvisoria** esercitano l'elettorato attivo e passivo nel circolo o istituto **in cui prestano servizio**

Poiché il **docente incaricato** sostituisce il Dirigente Scolastico anche negli organi collegiali **non può esercitare** l'elettorato attivo e passivo

[Torna all'indice](#)

Elettorato attivo e passivo docenti

(Artt. 10, 11, 12, e 13 O.M. 215/91)

Il personale docente che sia **sostituito da un supplente** il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni, nonché il personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto

Il personale docente che non presta effettivo servizio perché **esonerato** per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo, non ha diritto di elettorato

Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente **in aspettativa per motivi di famiglia**

Elettorato attivo e passivo personale A.T.A.

(Art. 14 [OM 215/91](#).)

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), sia **di ruolo sia non di ruolo supplente annuale**, partecipa all'elezione di **uno o due** rappresentanti, rispettivamente nel **consiglio di circolo o di istituto** delle scuole con popolazione scolastica **fino a 500 alunni o superiore**

Il personale A.T.A. **assente per qualsiasi legittimo motivo** di servizio, nonché per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, **esercita l'elettorato** attivo e passivo

Il personale A.T.A. che **non presta effettivo servizio** di istituto perché **esonerato** per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo **perde il diritto di elettorato** attivo o passivo

Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. **in aspettativa per motivi di famiglia**

Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

(Art. 16 [OM 215/91](#))

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo

Gli **elettori che facciano parte di più componenti** (es. docente-genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti. Qualora però siano stati eletti per più componenti nello stesso organo collegiale, devono **optare** per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato **eletto in più consigli di circolo e di istituto** anche per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli

I docenti devono **rinunciare** all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, nei consigli di interclasse, di classe e di intersezione

Il docente **incaricato** non può esercitare l'elettorato attivo e passivo e qualora eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica se successivamente nominato incaricato

Rilevata la sussistenza di incompatibilità, **l'interessato è invitato ad optare** per una delle due rappresentanze

La sostituzione è attuata con la procedura di **surroga** prevista [dall'art. 35 del D.L.vo 297/94](#)

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione

(Artt. 21 e 22 [OM 215/91](#))

Entro il **31 ottobre** di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca per ciascuna classe o sezione l'assemblea dei genitori a cui **debbono partecipare**, possibilmente, **tutti i docenti della classe**, al fine di illustrare i compiti dei rappresentanti ed informare sulle modalità di voto

La **data di convocazione** è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo al di fuori dell'orario delle lezioni ed è soggetta a **preavviso scritto di almeno 8 giorni**

Il Dirigente cura che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, ne abbiano **tempestiva e sicura notizia**

L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:

a) **l'orario di apertura** dei lavori; b) le **modalità** di votazione, di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, fissato in modo tale da favorire la massima affluenza dei genitori in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali

In ciascuna classe, **subito dopo la conclusione dell'assemblea**, nella quale vengono ascoltate e discusse le linee della proposta di programma didattico-educativo, si procede alla elezione provvedendo a **costituire un seggio elettorale**

Ove gli **elettori** di una o più classi siano **presenti in numero esiguo**, possono votare, dopo l'assemblea, **presso il seggio di altra classe**, nella quale deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale

Le elezioni hanno luogo sulla base di **un'unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico**. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Dunque indicherà una sola preferenza nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di secondo grado e due nella scuola secondaria di primo grado

Se due o più genitori riportano lo **stesso numero di voti**, la proclamazione è fatta **per sorteggio**

[Torna all'indice](#)

Liste dei candidati

(Artt. 30-31 [OM 215/91](#))

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e possono contenere **anche un solo nominativo**

I candidati sono elencati con **l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita**, eventuale **sede di servizio** e contrassegnati da **numeri arabi progressivi**

Le liste debbono essere corredate dalle **dichiarazioni di accettazione dei candidati**, e di non appartenenza ad altre liste della stessa componente per lo stesso consiglio

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, **ne può presentarne alcuna**

Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori **debbono essere autenticate** dal Dirigente Scolastico, dal docente collaboratore a ciò delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento o anche senza qualora **l'identità sia nota** all'organo che procede all'autenticazione

L'autenticazione è effettuata sia mediante i **certificati di autenticazione in carta libera**, allegati alle liste, indicanti il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, sia mediante **autenticazione apposta direttamente sulle liste**, indicante gli estremi del documento del richiedente

Liste dei candidati – Presentazione

(Art. 32 OM 215/91 come modificato dall'O.M. 293/96)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- da **almeno due elettori** della componente ove questi non siano superiori a 20;
- da **almeno 1/10** degli elettori della componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da **almeno venti** elettori della componente, se questi siano superiori a 200

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano riflettente l'ordine di presentazione** e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un **numero di candidati fino al doppio** del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina

Liste dei candidati – Verifica

(Artt. 33-34 [OM 215/91](#))

La commissione elettorale verifica che:

- a) le liste siano state **sottoscritte dal prescritto numero** di elettori, che gli stessi **appartengano alle categorie** cui si riferisce la lista e che siano **autentiche** le firme dei presentatori;
- b) le liste siano accompagnate dalle **dichiarazioni di accettazione** dei candidati, che gli stessi **appartengano alla categoria** cui si riferisce la lista, e che le loro **firme siano autentiche**, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti

Provvede, inoltre, a **ridurre le liste** che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più liste. Non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza

Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto o sia riscontrata altra **irregolarità**, le commissioni elettorali ne danno **comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione** e non oltre il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese **pubbliche entro 5 giorni** successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere **impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione** all'albo, con ricorso all'U.S.R. I ricorsi sono decisi entro due giorni

Le liste definitive dei candidati **sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali** all'atto del loro insediamento

Presentazione dei programmi

(Art. 35 [OM 215/91](#))

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie da rappresentare

È consentito tenere **fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici riservate agli elettori**

Gli **studenti** possono invece chiedere lo svolgimento dell'assemblea di istituto **nelle ore di lezione**

Il **Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni**, tenuto conto dell'ordine di richiesta e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste

Predisposizione delle schede

(Art. 36 comma 7 [OM 215/91](#))

Le schede elettorali debbono essere costituite da **fogli di eguale grandezza**

I **Dirigenti Scolastici provvedono a fornire ai seggi i fogli** necessari all'atto dell'insediamento **stampando e distribuendo a cura delle singole scuole i fac-simili di scheda**

Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che gli istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la **dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto"**

I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in **tanti gruppi quante sono le categorie di elettori**, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A."

Tutte le schede debbono, infine, recare **l'indicazione del seggio** e del numero romano di ciascuna lista elettorale ed essere **vidimate** con la firma di uno scrutatore. Se la vidimazione avviene anticipatamente le schede vidimate debbono essere **custodite in plichi sigillati**

Nelle schede elettorali, di **colore bianco**, accanto al **motto** di ciascuna lista, debbono essere prestampati i **nominativi dei candidati**

Costituzione, sede, composizione e nomina dei seggi elettorali

(Artt. 37-38 [OM 215/91](#))

Per ogni sede, plesso, sezione staccata o sede coordinata o succursale deve costituirsi **almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni e ove** vi siano **più di trecento alunni** si costituisce **un seggio ogni trecento alunni**

I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni **superiore a trecento** qualora sia richiesto da **esigenze organizzative**, purché sia assicurata **massima facilità di espressione del voto** e ridotto al minimo il disagio degli elettori

Ogni seggio è composto da **un presidente** e da **due scrutatori**, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle categorie da rappresentare

I Dirigenti Scolastici possono costituire seggi elettorali anche con un **numero di membri inferiore**, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate

I seggi sono comunque **validamente costituiti** anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti

Non possono far parte dei seggi coloro che siano **inclusi in liste di candidati**

I componenti dei seggi elettorali sono **nominati dal Dirigente Scolastico** su designazione della commissione elettorale

[Torna all'indice](#)

Esonero dal servizio, gratuità, recupero

(Art. 39 OM 215/91)

Il **personale della scuola** nominato membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere **esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico**, per il tempo necessario per l'espletamento delle relative funzioni che **non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico**

Il **riposo festivo non goduto** è compensato con **l'esonero dal servizio in un giorno feriale** nella settimana successiva

Il **personale assente** dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente

Votazioni

(Art. 40 [OM 215/91](#))

Le votazioni si svolgono, di norma, in **un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e nel successivo dalle 8 alle 13,30**

Gli elettori votano previa **esibizione di documento** di riconoscimento o in mancanza a mezzo **riconoscimento dai componenti del seggio**, ovvero da **un altro elettore dello stesso seggio** in possesso di documento o conosciuto da un componente del seggio, con verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria **firma leggibile** accanto al loro nome sull'elenco degli elettori o in un foglio predisposto dal presidente del seggio contenente gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori

Nel locale delle votazioni deve essere determinato lo **spazio riservato alle votazioni dove** devono essere disposti **due tavoli in due angoli opposti** in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le **liste dei candidati**. Nello spazio riservato al seggio devono essere disposti dei **tavoli**, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere

Il voto viene espresso personalmente, mai per delega, mediante una **croce** sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze sono espresse con un **segno di matita** accanto al nominativo prestampato del candidato

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro **impedimento** di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un **elettore della propria famiglia** o, in mancanza, **di un altro elettore della stessa scuola**, scelto come accompagnatore. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale

Alle ore otto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori

Se il presidente è assente, egli è **sostituito dallo scrutatore più anziano presente**, il quale chiama ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il seggio **si insedia ugualmente** con i componenti presenti

Delle operazioni **viene redatto verbale, in duplice originale**, sottoscritto da presidente e scrutatori

[Torna all'indice](#)

Rappresentanti di lista - Scrutinio

(Artt. 41-42-43 [OM 215/91](#))

Il **primo firmatario** tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali **i nominativi dei rappresentanti di lista**, in ragione di **uno** presso la commissione elettorale e di **uno** presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento

Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese **a maggioranza**. In caso di parità prevale il voto del presidente

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente **dopo la chiusura delle votazioni** e non possono essere interrotte fino al loro completamento

Alle operazioni **partecipano i rappresentanti di lista** appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio

Delle operazioni di scrutinio viene redatto **processo verbale**, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori

Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:

- a) **numero degli elettori e quello dei votanti**, distinti per ogni categoria;
- b) il **numero dei voti** attribuiti a ciascuna lista;
- c) il **numero dei voti di preferenza** riportati da ciascun candidato

Scrutinio

(Art. 43 [OM 215/91](#).)

Se l'elettore ha espresso **preferenze per candidati di lista diversa** da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze

Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio **preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista**, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono

Se le **preferenze espresse sono maggiori** del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti

Le schede elettorali che **mancano del voto di preferenza** sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere **all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi** e quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato **presso il circolo didattico o l'istituto**. **L'altro esemplare**, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") **va rimesso subito al seggio competente** a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti

Attribuzione dei posti

(Art. 44 [OM 215/91](#))

Le **operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1** integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, **il seggio 1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati**. Poi determina la **cifra elettorale di ciascuna lista**, sommando i voti validi riportati dalla lista e la **cifra individuale di ciascun candidato**, sommando i voti di preferenza

Per **l'assegnazione del numero dei consiglieri** a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 ... sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio alla pagina seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza

Attribuzione dei posti - Esempio

Lista I 800 voti Lista II 400 voti Lista III 300 voti
dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i
seguenti numeri:

Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100

Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50

Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5

Se si considerano gli 8 numeri più alti alla lista I vanno 5
consiglieri alla lista II 2 consiglieri e 1 alla lista III. I
Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria
interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze
ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all'unità

Proclamazione – Ricorsi – Elezioni suppletive

(Art. 44 comma 2 Art. 53 [OM 215/91](#))

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla **proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto**

Degli eletti proclamati va data **comunicazione mediante affissione del relativo elenco** all'albo della scuola

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare **ricorso** alla commissione elettorale **avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione**

I ricorsi sono **decisi entro 5 giorni**

È riconosciuto diritto di accesso ai **verbali e agli atti** concernenti gli scrutini

Anche **per le elezioni suppletive** per la surroga, vale la facoltà di presentazione di **liste contrapposte e** devono essere indette, di norma, **all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali**